



# News Letter

31

17.12.2012

## NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali

### INDICE

Osservatorio Doganale

1 - 3

## Osservatorio Doganale

**Comunicazione della Commissione relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale:** ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del Codice Doganale Comunitario, uno dei casi in cui un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida è quello della sopravvenuta incompatibilità con l'interpretazione della nomenclatura doganale. Avendo l'Organizzazione Mondiale delle Dogane, nel corso della 49<sup>a</sup> riunione del Comitato SA tenutasi lo scorso marzo 2012, adottato alcune modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato e alla raccolta dei pareri di classificazione (documento CCD NC1760 — DOC. NC1760), le ITV incompatibili con l'interpretazione della nomenclatura doganale a seguito delle misure tariffarie internazionali elencate nella Comunicazione (2012/C 385/03) della Commissione europea. Le informazioni relative al contenuto di tali disposizioni possono essere richieste presso la direzione generale Fiscalità e unione doganale della commissione delle Comunità europee (TAXUD), rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgium oppure consultando il sito Internet della DG TAXUD all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/tariff\\_aspects/harmonised\\_system/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm)

↪ La Comunicazione (2012/C 385/03) della Commissione europea è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:385:0006:0007:IT:PDF>

**Modifiche all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES:** con la Decisione di esecuzione del 6 dicembre 2012 [notificata con il numero C(2012) 8889], che modifica la decisione 2009/821/CE, la Commissione europea vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale.

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, stabilisce infatti un elenco di posti d'ispezione frontaliere (PIF) riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES, istituisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco si trova nell'allegato I di tale decisione.

In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Slovacchia e Regno Unito, si è reso necessario modificare le voci per i posti d'ispezione frontaliere di tali Stati membri nell'elenco figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. L'Italia in particolare, ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere presso l'aeroporto di Ancona deve essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro.



↳ La Decisione di esecuzione del 6 dicembre 2012 della Commissione europea è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:336:0094:0100:IT:PDF>

---

**Regolamento di esecuzione (UE) N. 1159/2012 della Commissione del 7 dicembre 2012 recante modifica delle DAC:** il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (DAC) stabilisce le condizioni che consentono di accertare la posizione comunitaria delle merci che sono state introdotte in uno Stato membro a partire da un altro Stato membro. Poiché tale regolamento non prevedeva la possibilità di determinare la posizione comunitaria di merci trasportate da un punto situato in uno Stato membro a un altro punto situato nello stesso Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, si è reso necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93 per prevedere tale possibilità.

Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012 della Commissione ha modificato l'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contenente un elenco dei codici imballaggi basato sulla raccomandazione n. 21 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Il formato dei codici imballaggi indicato nella casella 31 dell'allegato 38 è stato modificato da alfabetico 2 (a2) ad alfanumerico 2 (an2). È pertanto necessario modificare di conseguenza il codice «tipo/lunghezza» della natura dei colli di cui all'allegato 37 *bis*.

Infine, il 1° luglio 2012 la Repubblica di Croazia ha aderito in qualità di parte contraente alla Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa a un regime comune di transito. Con decisione n. 3/2012 del Comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 26 giugno 2012, la convenzione è stata modificata, in prospettiva dell'adesione della Croazia, per adeguare i documenti di garanzia per il transito comune. Si è reso necessario pertanto modificare adeguare

di conseguenza i corrispondenti documenti di garanzia per il transito comunitario di cui alle DAC. Poiché la decisione n. 3/2012 ha stabilito l'obbligo, dal 1° luglio 2012, di utilizzare i documenti di garanzia adeguati per tener conto dell'adesione della Croazia, anche i corrispondenti documenti di garanzia previsti dal regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere adeguati con effetto a decorrere da tale data.

↳ Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1159/2012 della Commissione del 7 dicembre 2012 è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:336:0001:0008:IT:PDF>

---

**Regolamento di esecuzione (UE) N. 1180/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante modifica delle DAC:**

il 1° dicembre 2012 la Repubblica di Turchia ha aderito, in quanto parte contraente, alla convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (la convenzione). Con decisione n. 4/2012 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del 26 giugno 2012, la convenzione è stata modificata al fine di adeguare i documenti di garanzia per il transito comune nella prospettiva dell'adesione della Turchia alla convenzione. Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1180/2012 adegua i corrispondenti documenti di garanzia per il transito comunitario di cui alle DAC. Inoltre, poiché la decisione n. 4/2012 ha stabilito l'obbligo di utilizzare i documenti di garanzia adeguati, per tener conto dell'adesione della Turchia, dal 1° dicembre 2012, anche i corrispondenti documenti di garanzia previsti dalle DAC devono essere adeguati con effetto a decorrere da tale data. Vengono introdotte infine alcune norme che consentono l'utilizzo dei documenti di garanzia conformi al modello applicabile anteriormente al 1° dicembre 2012 per un periodo transitorio, fatti salvi i necessari adeguamenti.



↳ Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1180/2012 è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:337:0037:0043:IT:PDF>